

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAOLA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità consentite dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. xxxx/2017 vertente

TRA

**(OMISSIS), E (OMISSIS)**

**ATTORI**

e

**BANCA,**

**CONVENUTA**

OGGETTO: contratto di mutuo. CONCLUSIONI: come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Sulle domande attrici.**

La parte attrice deduce, in primo luogo, il superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora.

La doglianza è infondata.

La parte attrice si è limitata a dedurre tale evenienza, senza dimostrare (nemmeno introducendo un principio di prova) la dedotta applicazione di interessi moratori.

Non vi è prova che gli interessi di mora siano stati applicati in concreto, posto che la stessa parte attrice ammette che le rate del mutuo, al momento della citazione, sono state sempre puntualmente pagate (p. 1 atto di citazione), ed infatti nell'affermare che il tasso effettivo di mora superi il tasso soglia usura ipotizza semplicemente un ritardo. Non può, quindi, parlarsi di usura in concreto, che si può verificare solo nel caso di effettiva applicazione di interessi di mora che nelle singole rate si siano sommati agli interessi corrispettivi.

La parte attrice deduce l'indeterminatezza del TAEG (per non essere quello applicato correttamente indicato nel contratto di finanziamento) e la violazione dell'art. 117, comma 4 T.U.B. e chiede l'applicazione dell'art. 117, commi 6-7 TUB).

La doglianza è infondata: la norma invocata dalla parte attrice non può trovare applicazione nel caso in esame.

Invero, l'ISC o TAEG è un indicatore sintetico di costo, che come tale non è di per sé una condizione contrattuale, ma serve esclusivamente ad informare il cliente del costo complessivo dell'operazione finanziaria, sicché la sua errata indicazione non può mai configurare una nullità contrattuale ai sensi dell'art. 117 T.U.B., non afferendo alle singole condizioni contrattuali, queste sì indicate correttamente a partire dal Tan, bensì alla violazione degli obblighi informativi, sanzionato con la nullità solo nel caso dei contratti di credito al consumo cui si riferisce l'art. 125 bis T.U.B.

Ne deriva che l'eventuale erronea indicazione di questo indice può al più comportare una responsabilità risarcitoria della banca per violazione delle regole di buona fede e correttezza e null'altro (cfr. Tribunale Pescara, sentenza n. 1943/2018; Tribunale Bologna, sentenza n. 34/2018; Tribunale Mantova, sentenza n. 472/2017; Tribunale Roma 03.01.2018; Tribunale Roma 23.02.2018; Tribunale Bari 07.06.2017; Tribunale Napoli Nord 09.07.2018; Tribunale Lucca 07.01.2019; Tribunale Torino, sentenza n. 86/2019).

Peraltro, il contratto di mutuo per cui è causa non rientra tra i contratti di "credito ai consumatori" di cui al Capo II (art. 121 e ss.) T.U.B., per i quali l'art. 125 bis, comma 6 T.U.B. prevede la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 (con la conseguenza che il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese — comma 7, lett. a).

La parte attrice deduce il superamento del tasso soglia usura da parte del tasso complessivo (tasso corrispettivo e tasso di mora).

Come è noto, l'art. 1815, comma 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato.

"La disciplina di usura si applica anche agli interessi convenzionali di mora, per cui se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Tuttavia, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto tassi alternativi tra loro", Cass., sez. III, sentenza n. 17447 del 28.06.2019 (in motivazione si legge: "gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori).

Alla luce di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni", pp. 7-8 sentenza); nello stesso senso Cass., sez. III, sentenza n. 26286 del 17.10.2019, Rv. 655639, secondo cui "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.

Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".

La tesi sostenuta da taluni circa la necessità di sommare l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio ai fini della verifica dell'usura deriva da una non corretta interpretazione della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla

legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". Orbene, la Suprema Corte non ha voluto ritenere che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura vadano sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ma ha solo inteso affermare che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite del tasso soglia, così ribadendo un principio già espresso in altre sentenze (Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 16992/2007).

Orbene, per come rilevato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto tassi alternativi tra loro, aventi presupposti diversi ed antitetici, e che si riferiscono a basi di calcolo diverse.

Per ragioni di completezza si evidenzia che la Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia n. 17447/2019 precisa che nell'ipotesi di interessi moratori conteggiati sugli interessi scaduti, vale a dire sulla rata già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi, "in tal caso, ma solo in tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori) (sono questi i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento sub specie usurae non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598; né argomenti in senso contrario possono trarsi dalla decisione n. 350 del 9/01/2013, con cui, aderendo ad un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile — senza necessità di specifica motivazione — l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori").

Per non ingenerare equivoci deve sottolinearsi che tale situazione è ben distinta e diversa da quella che inconfertemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento). In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica — perché si ripete, nel caso di specie neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali — la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470".

Tuttavia, nel caso in esame, la parte attrice non ha dimostrato che sia stato operato un conteggio degli interessi moratori sugli interessi scaduti, vale a dire sulla rata già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi. **Non c'è prova che gli interessi di mora siano stati applicati in concreto**: la deduzione di parte attrice (interessi di mora ai fini del calcolo soglia usura) attiene ad una mera ipotesi, non verificatasi in concreto, posto che la stessa parte attrice, per come indicato sopra, ammette che le rate del mutuo, al momento della citazione, sono state sempre puntualmente pagate, per cui non può parlarsi di usura in concreto, che si può verificare solo nel caso di effettiva applicazione di interessi di mora che nelle singole rate si siano sommati agli interessi corrispettivi.

Peraltro, nel caso in esame appare improprio parlare di cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora. Invero, l'art. 3 del contratto di mutuo intercorso tra le parti prevede che gli interessi di mora siano calcolati a un tasso pari a 3,000 punti percentuali in più del tasso contrattuale, fatto salvo il rispetto da parte degli interessi di mora del limite fissato dalla normativa in materia di usura. Ora, in questo caso non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi, dal momento che la Banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è però determinato tramite la sommatoria prima descritta. In conseguenza di ciò, è al valore complessivo risultante da tale somma, e non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato (Cass., sez. III, sentenza n. 26286/2019).

Quanto, poi, alla verifica del rispetto del tasso soglia antiusura da parte del tasso corrispettivo, non risulta un superamento di tale tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 legge n. 108/1996 il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106-107 D.Lgs n. 385/1993, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 legge n. 108/1996 il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

In particolare, dall'Allegato A (fascicolo parte attrice) risulta che il tasso medio su base annua previsto per i "mutui con garanzia ipotecaria" a tasso variabile è del 3,31% per il trimestre aprile-giugno 2015. Orbene, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 legge n. 108/1996 i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. Dopo aver aumentato i tassi della metà, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Nel caso in esame, aumentando della metà il tasso pari a 3,31 si ottiene 4,965, che costituisce il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' evidente che il tasso praticato a titolo di interessi corrispettivi (TAEG pari al 2,880%, v. art. 2 contratto di mutuo) non supera il predetto tasso soglia.

In definitiva, il tasso di interesse pattuito è rispettoso del tasso soglia temporalmente vigente alla data di stipula del contratto di mutuo. Ed è rispettoso del tasso soglia anche a voler includere le spese afferenti le polizze assicurative (TEG pari a 2,903%, v. p. 16 perizia di parte, allegata al fascicolo di parte attrice).

La clausola floor inserita in un contratto bancario non può essere qualificata come contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (Trib. Bologna, sez. III, sentenza n. 20087 del 31.01.2018; Trib. Lanciano, sentenza n.142 del 04.04.2018; Trib. Trento, sentenza del 06.07.2017; Trib. Monza, sentenza n. 196 del 08.02.2017; Trib. Treviso, sentenza n. 1809 del 06.07.2016).

Peraltro, come si è visto, il tasso degli interessi corrispettivi è contenuto nei limiti della soglia usuraria vigente al momento della stipulazione del contratto, che, peraltro, è l'unico al quale occorre fare riferimento, non rilevando la c.d. usurarietà sopravvenuta (cfr. Cass., Sez. Unite, 24675/17: allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura

come determinata in base alle disposizioni della L. 108/96, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula).

Con specifico riferimento all'ammortamento c.d. alla francese, appare comunque opportuno precisare che tale meccanismo non implica, di per sé, alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (cfr., tra le altre, Trib. Bari, Sez. II, 8.4.15; Trib. Roma, Sez. XVII, 14.3.18), nè può ritenersi che generi incertezza sul quantum dovuto, essendo espressamente indicato l'importo complessivo degli interessi corrispettivi.

Non è dimostrato, inoltre, attraverso argomenti pertinenti specificamente al contratto dedotto in giudizio, che il tasso d'interesse nominale pattuito abbia subito una maggiorazione per effetto dell'adozione di detto metodo di ammortamento.

Alla luce di quanto esposto appare superflua la CTU chiesta dalla parte attrice. Le domande attrici vanno, quindi, rigettate.

## **2. Sulle spese di lite.**

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, diminuito del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura del procedimento e della non particolare complessità -anche per numero ed importanza - delle questioni trattate, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.M. n. 55/14). Le stesse sono distratte in favore del difensore degli attori ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.

Non ricorrono infine le condizioni per l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., chiesta dalla parte convenuta, non essendo emersi elementi da cui inferire la mala fede o colpa grave degli attori.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:

1. rigetta le domande attrici;
2. condanna (omissis) alla rifusione in favore di **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.588,00, di cui € 2.588,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e Cpa come per legge.

Così deciso in Paola, 20.04.2021

**IL GIUDICE**

(dr. Luigi Varrecchione)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*